

Relazione illustrativa alla proposta di regolamento n. 1 a iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECOMUSEI IN ATTUAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2022, N. 9  
(PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI)

Signori Consiglieri,

con la legge regionale 27 aprile 2022, n. 9 la Regione ha voluto disciplinare e dare un maggiore impulso alla creazione di nuovi Ecomusei al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali, attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche culturali locali, la creazione di sinergie con il comparto turistico ed economico, l'attenzione all'ambiente e la promozione delle logiche della sostenibilità, tramite processi partecipativi di co-progettazione e co-costruzione. Gli ecomusei possono essere intesi come strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale, orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti. Gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2020, e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali. Nello specifico l'Ecomuseo è una forma museale estesa ad un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali e da un patrimonio naturalistico e storico-artistico, particolarmente rilevanti e degni di tutela e valorizzazione.

Questa proposta di regolamento si rende necessaria in quanto l'articolo 4, comma 1, della l.r. 9/2022 dispone che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico-scientifico, adotti il regolamento di attuazione che definisce le modalità e i criteri di gestione degli Ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento regionale ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco.

La proposta di regolamento consta di nove articoli che vanno a disciplinare la materia degli ecomusei in attuazione del citato articolo 4 della l.r. 9/2022.

All'articolo 1 viene specificato l'oggetto del regolamento, ovvero i criteri e le modalità di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale e per l'iscrizione nel relativo elenco.

L'articolo 2 è dedicato alle definizioni, necessarie per le specifiche regolamentari che seguono: vengono definiti i concetti di ecomuseo, di ambito territoriale ecomuseale, di patrimonio ecomuseale, di processo ecomuseale e di attività ecomuseale.

L'articolo 3 è invece quello relativo ai criteri e alle modalità di gestione degli ecomusei, mentre il seguente articolo 4 determina i requisiti che un ecomuseo deve avere per poter ottenere il riconoscimento regionale.

L'articolo 5 ha ad oggetto il progetto di interpretazione ambientale e culturale, documento essenziale elaborato mediante il coinvolgimento della comunità locale; in questo articolo vengono stabiliti i contenuti di tale documento e viene specificato che esso deve essere corredato del programma triennale di attività, con relativo cronoprogramma e l'indicazione degli obiettivi strategici che si intendono perseguire, nonché del relativo piano di attuazione per ciascuna annualità comprensivo delle risorse economiche e finanziarie.

L'articolo 6 è dedicato alla procedura con cui un ecomuseo può richiedere la domanda di riconoscimento regionale, limitata ad una finestra temporale ben definita che va dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Nel medesimo articolo viene specificato che il dirigente della struttura regionale competente è tenuto ad approvare i modelli per la trasmissione della domanda attestante il possesso dei requisiti, unitamente agli allegati.

Il successivo articolo 7 va a determinare la procedura con cui la Giunta regionale, a seguito dell'istruttoria condotta dalla struttura organizzativa competente e previa consultazione del

Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 9/2022, provvede al riconoscimento degli ecomusei e all'inserimento degli stessi nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2022. Nella stessa norma regolamentare viene disciplinato inoltre l'utilizzo del logo degli ecomusei delle Marche e la concessione di eventuali contributi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 9/2022.

L'articolo 8 determina infine i criteri di permanenza degli ecomusei all'interno dell'elenco regionale mentre l'articolo 9 è dedicato alle disposizioni finali e transitorie limitate all'annualità 2025.